

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

55^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	ALLEGATO	
DISEGNI DI LEGGE		DISEGNI DI LEGGE	
Assegnazione	3	Trasmissione dalla Camera dei deputati	Pag 11
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		Annunzio di presentazione	11
Deliberazione sul Doc. IV, n. 1:		Assegnazione	11
PRESIDENTE	4	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
DI LEMBO (DC), relatore	4	Deferimento	14
Deliberazione sul Doc. IV, n. 2:		GOVERNO	
PRESIDENTE	6	Richieste di parere per nomine in enti pubblici	14
MACIS (PCI), f.f. relatore	6	Trasmissione di documenti	14
CONSOLI (PCI)	7	CORTE COSTITUZIONALE	
DISEGNI DI LEGGE		Trasmissione di sentenze	15
Discussione e approvazione di questione sospensiva per i disegni di legge costituzionali nn. 162, 226, 565, 646, 680:			
PRESIDENTE	7,10		
* ELIA (DC)	8		
* MAFFIOLETTI (PCI)	8		
GUIZZI (PSI)	9		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CONSOLI, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Bonalumi, Gerosa, Giagu Demartini, Innamorato, Pinto, Prandini, Orlando, Rebecchini, Rubner, Ruffilli.

sten055/001/q

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 11 dicembre 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni» (714), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana di oggi, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in

materia di organizzazione dell'INPS» (712) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 11ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana di oggi, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria» (695) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 12ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta pomeridiana di oggi, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del signor Giovanni Battista Lungaro per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (Doc. IV, n. 1).

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere e nel contempo ha unanimemente ritenuto che non si possa escludere una diversa ipotesi di reato, anche di vilipendio ad altre istituzioni o ad organi dello Stato, il cui accertamento non rientra però nella competenza della Giunta.

Il reato di vilipendio, che è abbastanza strano e che può essere considerato un reato di opinione, è comparso nella nostra legislazione con il codice penale del 1889. Prima di allora non vi erano precedenti. Come racconta il Manzini, tale reato fu determinato da un fatto particolarmente curioso. Un tale Cordigliani, dalle tribune della Camera dei deputati, lanciò dei sassi sui parlamentari che votavano. Sorse allora il problema di accertare di quale reato detto Cordigliani potesse essere accusato, non riuscendo a trovare nel codice la possibilità di incriminarlo. Forzando allora la legge, si arrivò ad un'imputazione di mancato ferimento, reato previsto dal codice del 1859. Attingendo al codice francese si arrivò successivamente a prevedere il reato di vilipendio.

Già nella discussione svoltasi in Commissione, però, fu difficile disegnare i confini precisi, come si disse testualmente, in questa delicata materia. Non si accolse la parola «offesa», ma si sostenne che, mentre si puniva l'ingiuria

contro il semplice privato, non si riteneva possibile dover lasciare impuniti i pubblici atti di spregio contro il Parlamento e parve che, escluso per la ragione suddetta il termine «oltraggio» (perchè il reato di oltraggio a pubblico ufficiale presuppone la presenza del pubblico ufficiale oltraggiato), il vocabolo «vilipendere», che equivale a mostrare di tenere a vile, segnasse con sufficiente chiarezza la linea che separa il vilipendio dalla semplice censura e dalla semplice critica degli atti del Parlamento. Il relatore stesso affermò che la parola «vilipendio» è più espressiva di qualunque altra, mentre la parola «oltraggio» non può accettarsi perchè esprime l'ingiuria fatta al pubblico ufficiale in sua presenza. Non poteva accettarsi neanche la parola «offesa» perchè troppo vaga e di significato soverchiamente ampio, potendo talvolta la critica vivace apparire offensiva.

Accenno brevemente al fatto che, se il caso Cordigliani fosse avvenuto adesso una norma che lo contemplasse ci sarebbe stata: per quanto riguarda il Senato, vi è la norma dell'articolo 72 del Regolamento, la quale espressamente prevede: «In caso di oltraggio al Senato e ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione di fronte all'autorità competente». Vi è una disposizione analoga anche nel Regolamento della Camera dei deputati.

Veniamo al caso che ci interessa. Non vi è dubbio che nelle dichiarazioni per le quali ci viene richiesta l'autorizzazione a procedere, come è stato acutamente rilevato durante la discussione in Giunta, vi siano delle espressioni offensive, in qualche modo, del Parlamento. Il problema però è quello di accertare, alla luce della normativa attuale dell'articolo 290 del codice penale, se tali espressioni configurino o meno un'ipotesi di reato di vilipendio, considerato secondo l'opinione del Manzini come l'effetto di ogni espressione orale, mimica o grafica di ogni atto o fatto che manifesti in qualsiasi modo dispregio verso il soggetto passivo, in contrasto con il rispetto che la legge gli vuole assicurare.

L'autorizzazione a procedere, richiesta dall'articolo 313 del codice penale per il reato di vilipendio, esclusa, come è ovvio, ogni valutazione sul *fumus persecutionis* che qui non interessa, implica motivi di opportunità politica, ma non si può circoscrivere l'apprezzamento del Parlamento subordinandolo solo ad una valutazione di opportunità. Spetta invece alle due Camere, o ad una sola di esse - a seconda che il vilipendio riguardi il Parlamento o una delle due Camere - l'indagine sulla idoneità dell'azione a produrre l'evento offensivo che si concretizza in quella particolare manifestazione di disprezzo insita nell'espressione vilipendio adoperata dalla legge penale. Credo cioè che spetti al Parlamento anche la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo 49, a proposito dei reati impossibili, sulla eventualità che l'azione sia inidonea a rendere possibile l'evento dannoso o pericoloso del reato di vilipendio. Quindi non basta la semplice offesa: bisogna vedere se quell'offesa rientra nel reato di vilipendio.

Questa valutazione non può essere fatta prescindendo dall'oggetto specifico della tutela penale, che il Manzini nel suo trattato stabilisce essere «l'interesse riguardante la personalità interna dello Stato, in quanto particolarmente si attiene al decorso e al prestigio delle massime istituzioni costituzionali. Se il vilipendio contro codeste istituzioni» - sempre secondo il Manzini - «non fosse adeguatamente punito, esse scadrebbero nell'opinione

e nel rispetto generale, diminuirebbe la coscienza dell'altezza della propria funzione in coloro che le rappresentano o compongono e quindi si renderebbe più difficile e meno efficace la loro attività».

Ecco allora la valutazione che si impone: le frasi ingiuriose, che pure sono state pronunciate, hanno la valenza necessaria per far scendere il Parlamento nell'opinione e nel rispetto generale? Hanno la forza di far diminuire la coscienza dell'altezza della funzione del Parlamento stesso in maniera da rendere più difficile e meno efficace l'attività dei suoi componenti? Hanno la capacità di produrre - così come è detto nella relazione sul codice penale - l'effetto di diminuire il prestigio delle istituzioni e conseguentemente di pregiudicare il principio di autorità? Occorre in sostanza accertare non solo la compatibilità delle dichiarazioni ritenute offensive con il diritto costituzionalmente protetto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, secondo la dizione testuale dell'articolo 21 della Costituzione, ma anche se le manifestazioni o le dichiarazioni offensive siano di tale intensità e di tale qualità da rendere effettiva l'ipotesi del reato di vilipendio.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dopo un ampio dibattito, ha ritenuto, anche alla luce di quanto detto, che la frase incriminata non realizzi quella particolare manifestazione di spregio e di oltraggio al Parlamento, insita nell'espressione «vilipendio» adoperata dalla legge penale. È, inoltre, appena il caso di accennare - non so se a futura memoria, perchè nella revisione che mi auguro venga fatta del codice penale si tenga conto di tutto questo - che non risulta che mai nessuno sia stato condannato per vilipendio delle Assemblee legislative. Il che significa che probabilmente la previsione dell'articolo 290 del codice penale, per la parte che attiene al vilipendio delle Assemblee legislative, non è praticabile perchè ci troviamo di fronte ad un reato di opinione; nè è praticabile perchè nella sua saggezza il Parlamento ha sempre ritenuto che non fosse possibile incriminare nessuno che offendesse il Parlamento con le parole e con lo scritto.

Anche per questi motivi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto non doversi procedere contro il signor Giovanni Battista Lungaro per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Giovanni Battista Lungaro.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Consoli per i reati di cui agli articoli 110, 368 e 61, n. 10, del codice penale (concorso in calunnia, aggravato) e all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 2).

Ha facoltà di parlare il relatore.

MACIS, f.f. relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, sarò molto breve potendo fare riferimento alla relazione scritta del senatore Ruffino, nella quale vengono manifestate perplessità sul merito della vicenda e sul modo in cui questa si è sviluppata. La Giunta ne ha tenuto conto, così come

ha tenuto conto della richiesta avanzata dal senatore Consoli (e peraltro ribadita in questa legislatura, in quanto il documento cui si fa riferimento proviene dalla legislatura precedente) di ottenere l'autorizzazione a procedere in modo da potersi difendere di fronte all'autorità giudiziaria e per poter partecipare, insieme ai coimputati, a questa vicenda, che evidentemente ha una forte connotazione politica.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire quanto ho già richiesto in sede di Giunta e cioè che mi sia concessa l'autorizzazione a procedere. Il motivo per il quale avanzo questa richiesta è molto semplice. La vicenda nella quale mi trovo coinvolto ha investito me in qualità di consigliere comunale in quanto, insieme ad altri colleghi di varie parti politiche, mi sono rivolto alla magistratura per segnalare alcune irregolarità. A seguito di questa nostra azione vi è stata una controdenuncia, che ha dato luogo ad una inchiesta anche a nostro carico. Ora, poichè l'iniziativa di trasferire la vicenda in sede giudiziaria è stata assunta da me e dagli altri colleghi consiglieri comunali, ritengo di non dovermi sottrarre al giudizio comune al quale siamo sottoposti, trattandosi di una vicenda che non mi riguarda come parlamentare, ma come consigliere comunale. Ritengo che, se in questi casi funzionasse la prerogativa dell'immunità, si creerebbe una lesione del prestigio della funzione parlamentare. Sarebbe, infatti, molto comodo per ciascuno di noi, nel caso di questioni che non riguardano l'attività parlamentare, adire alla magistratura e, quindi, avvalendosi del diniego dell'autorizzazione a procedere, crearsi una sorta di «recinto», il che sarebbe assolutamente inammissibile.

Per questo motivo fondamentale, ritengo che l'autorizzazione a procedere in giudizio nei miei confronti debba essere concessa, così da consentire il prosieguo dell'azione della magistratura sul piano che d'altronde io stesso liberamente ho voluto. Ribadisco, pertanto, la richiesta che venga concessa l'autorizzazione a procedere e, quindi, che venga accolta la proposta avanzata dal relatore Ruffino.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Consoli.

È approvata.

Discussione e approvazione di questione sospensiva per i disegni di legge costituzionale nn. 162, 226, 565, 646, 680

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge costituzionale: «Modificazione dell'articolo 96 della Costituzione», d'iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Pozzo, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli; «Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge

costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», d'iniziativa dei senatori Tedesco Tatò, Maffioletti, Taramelli, Macis e Imposimato; «Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», d'iniziativa dei senatori Mancino, Ruffilli, Mazzola, Bausi, Ruffino, Pinto, Gallo, Acquarone, Lipari, Coco e Donato; «Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali», iniziativa dei senatori Gualtieri, Coletta, Covi, Dipaola, Perricone, Valiani e Visentini; «Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1», d'iniziativa dei senatori Spadaccia, Corleone, Strik Lievers e Boato.

Ha facoltà di parlare il Presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Elia, affinché riferisca sullo stato dei lavori della Commissione in merito a tali disegni di legge costituzionale.

* ELIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione affari costituzionali non è in grado di riferire nella seduta di oggi sui disegni di legge costituzionale in materia di procedimenti di accusa, comportanti modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Al di là dei limiti temporali imposti dalla discussione della legge finanziaria ai lavori della Commissione, sono emerse questioni, come quella relativa all'articolo 90 della Costituzione, che hanno richiesto fasi di discussione non previste nel momento in cui veniva adottato come testo base quello cui si era pervenuti nella IX legislatura presso la Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1987, testo ripreso nei disegni di legge costituzionale presentati al Senato in questa X legislatura.

La delicatezza della materia trattata, nonché la presentazione di alcuni emendamenti di portata sostanziale da parte dei colleghi dei Gruppi socialista, missino, federalista europeo ecologista e repubblicano, richiederanno un approfondito esame nelle prossime sedute della Commissione, che si impegnerà al massimo anche prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea nel gennaio 1988, per presentare tempestivamente la propria relazione. Naturalmente la Commissione si rimette alle deliberazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per le determinazioni di calendario che si renderanno necessarie per l'inizio della discussione in Aula.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, prendiamo atto delle dichiarazioni del presidente Elia, che rispondono a una situazione oggettiva. Vogliamo però chiarire che il problema dell'Inquirente è urgente, come tutti sanno, in relazione non solo all'esito referendario, ma anche a quanto è stato detto durante la campagna elettorale e cioè al fatto che questo era un problema già all'esame del Parlamento. Per questo abbiamo ripresentato, e così ha fatto la Democrazia cristiana, lo stesso testo già approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e che per pochissimo non è diventato legge dello Stato.

Crediamo che il *referendum*, anche se ha colpito una legge ordinaria,

abbia il significato, in realtà più ampio, di abolizione della Commissione inquirente e che non si debba tralasciare nulla per fare in breve tempo una buona legge che non si discosti molto dal testo già approvato. Tuttavia, sono stati presentati emendamenti corposi, da parte del Gruppo socialista e del Gruppo federalista europeo ecologista, che cambiano il sistema e riaprono una discussione molto difficile. Tuttavia questi Gruppi si sono comunque impegnati a non creare problemi ostativi alla soluzione legislativa che tutti auspichiamo. Vogliamo ribadire, però, che l'esame della Commissione deve andare avanti a ritmo serrato; chiediamo innanzitutto che, subito dopo la ripresa dei lavori parlamentari, vi sia un testo della Commissione. Ove vi fossero difficoltà, chiederemo al Presidente del Senato, in base alle norme del Regolamento, di rimettere all'Aula il testo base assunto dalla Commissione, in modo che tutti assumano pubblicamente e chiaramente le loro responsabilità ed auspichiamo che il lavoro della Commissione - che ha tenuto già tre sedute nel corso del lavoro pesantissimo di approvazione della legge finanziaria - possa concludersi positivamente con un'ampia maggioranza.

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, ringrazio il collega Maffioletti per aver dato atto ai componenti socialisti della 1ª Commissione di non aver posto intralci alla discussione congiunta dei disegni di legge sulla Commissione inquirente. La posizione dei socialisti non era certo minoritaria nella dottrina costituzionalistica più autorevole e più recente, tendente a dire che il corpo elettorale aveva dato risposta al quesito referendario esclusivamente abrogando gli articoli dall'1 all'8 della legge n. 170 del 1978; correttezza esigeva, dunque, che si intervenisse normativamente con una legge ordinaria per colmare quella lacuna creata dalla risposta del corpo elettorale. La posizione in Parlamento, e qui in Senato, di quelli che si sono palesati come Gruppi di maggioranza (DC e PCI) era tale da non consentire la praticabilità di questa soluzione e pertanto il Gruppo socialista ha approntato una serie di emendamenti che il collega Maffioletti ha definito corposi.

Siamo adesso nella X legislatura e naturalmente esiste una continuità con ciò che è stato compiuto nella IX legislatura, ma esiste anche la possibilità di ripensamenti radicali. Siamo disponibili a lavorare intensamente, come abbiamo lavorato intensamente in Commissione, poichè la Commissione ha affrontato l'esame dell'Inquirente nel pieno della sessione di bilancio, e tutti sappiamo cosa sia stata tale sessione, anche sul piano psicofisico. Siamo disposti a lavorare, e seriamente, per dare risposta all'elettorato. Io sono un militante di vecchia data di un partito che era tra i promotori del quesito referendario ed abbiamo dichiarato nelle piazze d'Italia, nei convegni, nei faccia a faccia con i magistrati, che il quesito sulla Commissione inquirente era speculare a quello sulla responsabilità civile.

Occorre intervenire, ma bisognerà farlo con molta cautela e con molta prudenza poichè si tratta di materia rilevante. Quando poniamo mano alla Costituzione, ci rendiamo conto in concreto del travaglio, del lavoro e della grande professionalità del Costituente. Nel leggere l'articolo 96 della Costituzione, qualcuno di noi ne ha rilevato anche l'intensità espressiva, ben

pensato e ben scritto come esso è. Ci troviamo di fronte ad una riforma costituzionale che urge perchè bisogna dare risposta all'elettorato non emotivamente, ma politicamente e legislativamente; dovrà in ogni caso essere una risposta idonea, non pasticciata, non affrettata e, soprattutto, non emotiva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, desidero ringraziare il presidente Elia e la 1ª Commissione per il lavoro svolto in queste settimane, che è tanto più apprezzabile in quanto ha coinciso, come ricordava il senatore Maffioletti, con il lavoro così impegnativo e così assorbente svolto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria.

Condivido l'auspicio che sulla materia si realizzi la più vasta intesa possibile, sia in Commissione che in Aula. La sollecitazione referendaria non può essere in alcun caso disattesa dal Parlamento.

Non essendovi altre osservazioni, si intende accolta la proposta avanzata dal senatore Elia.

I disegni di legge in esame proseguiranno pertanto il loro *iter* presso la 1ª Commissione permanente. Sarà quindi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - una volta conclusone l'esame - a decidere sulla loro successiva iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 10*).

Allegato alla seduta n. 55**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 11 dicembre 1987 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C.1609. - «Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione» (720) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 11 dicembre 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della difesa:

«Abrogazione del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in materia di funzioni assegnate ai dirigenti generali tecnici del Ministero della difesa» (721).

In data 10 dicembre 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - POLLICE. - «Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» (716);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CASOLI, GUIZZI e ACONE. - «Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento» (717);

SANTALCO e PARISI. - «Modifiche alle modalità di assunzione del personale degli enti locali» (718);

SANTALCO e PARISI. - «Elevazione dell'IVA su taluni contratti per prestazioni relative ad attività di spettacolo, calcistiche, ricreative e pubblicitarie e provvedimenti per l'occupazione meridionale» (719).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione).

«Concessione di un contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio» (595), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

In data 10 dicembre 1987, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - POLLICE - «Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa» (716), previo parere della 2ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni» (414-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previo parere della 1ª Commissione;

ANDRIANI ed altri. «Istituzione dei fondi comuni di investimento in società non quotate in Borsa, nonché norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari» (574), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SPADACCIA ed altri. «Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari» (56), previ pareri della 4ª, della 5ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

FILETTI ed altri. - «Nuovo statuto della Croce rossa italiana» (216), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione;

SANTALCO - «Istituzione ed esercizio delle case da gioco» (481), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FILETTI ed altri. - «Istituzione del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti» (150), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

CECCATELLI ed altri. - «Tribunale per i minorenni e per la famiglia» (266), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

MANCINO ed altri. - «Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione» (427), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della Convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8ª sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985 e loro esecuzione» (586), previ pareri della 1ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SCEVAROLLI ed altri. - «Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» (80), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

MICOLINI ed altri. - «Misure in materia tributaria relative al settore agricolo» (127), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

FABBRI ed altri. - «Misure di detrazione fiscale per incentivare la ricerca scientifica biomedica» (358), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione;

FORTE ed altri. - «Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi» (527), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

SANTALCO - «Inquadramento degli idonei ai concorsi di primo dirigente, indetti dal Ministero delle finanze, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301» (629), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SANTALCO. - «Obbligo per l'Ente delle Ferrovie dello Stato di istituire sui treni viaggiatori a lunga percorrenza un servizio di pronto soccorso sanitario» (579), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CITARISTI ed altri. - «Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere» (280), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 13ª Commissione;

FASSINO ed altri. - «Interpretazione autentica degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 148, recante: «Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria» (405), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SAPORITO ed altri. - «Nuove norme sul collocamento obbligatorio» (293), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

ANTONIAZZI ed altri. - «Norme per il collocamento obbligatorio» (347), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

ANTONIAZZI ed altri. - «Riordino dell'indennità di disoccupazione ordinaria» (356), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 3*);

contro il senatore Bissi, per i reati di cui agli articoli 323 e 324 del codice penale (*Doc. IV, n. 4*); agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 117, 324 e 314 del codice penale (*Doc. IV, n. 5*); agli articoli 110, 112, n. 1, 479 e agli articoli 81 e 479 del codice penale (*Doc. IV, n. 6*); agli articoli 81, 323 e 324 del codice penale (*Doc. IV, n. 7*); agli articoli 110 e 440 del codice penale (*Doc. IV, n. 8*); all'articolo 479 del codice penale (*Doc. IV, n. 9*); agli articoli 110, 324 e 314 del codice penale (*Doc. IV, n. 10*); agli articoli 81 e 479 del codice penale (*Doc. IV, n. 11*).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Rinaldo Chidichimo e del dottor Cesare Marini rispettivamente a Presidente e Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (nn. 11 e 12).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 3 dicembre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, la relazione sulle attività svolte per l'avvio della scuola a tempo pieno nell'ambito dell'istruzione elementare riferita all'anno scolastico 1986-1987 (*Doc. XXVIII, n. 1*).

Detto documento sarà inviato alla 7ª Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 9 dicembre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo relativa al primo semestre 1987 (*Doc. XLIX-ter, n. 1*).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 3ª, 6ª e 10ª.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 11 dicembre 1987, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di

competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di ottobre 1987 ed ai primi dieci mesi del 1987.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 10 dicembre 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 4, comma primo, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'articolo 230-bis del codice civile che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2. Sentenza n. 467 del 25 novembre 1987 (*Doc. VII, n. 10*);

dell'articolo 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre. Sentenza n. 477 del 25 novembre 1987 (*Doc. VII, n. 11*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

